

Tabelle indicative del Tribunale di Venezia per la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona in ambito responsabilità civile ed estranee al pregiudizio biologico ex art. 139 D.Lgs. 209/2005.

Aggiornamento al maggio 2013

Premessa.

Si confermano le indicazioni che accompagnavano il prospetto delle Tabelle 2011, ritenute valide anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali più recenti.

Le sentenze di San Martino hanno imposto una riconsiderazione complessiva del metodo di liquidazione.

I tratti peculiari delle pronunce in questione sono così sintetizzabili :

- a) il risarcimento del danno non patrimoniale deve inserirsi all'interno di una definitiva bipolarità del sistema risarcitorio, connotata dalla tipicità degli interessi non patrimoniali ammessi a tutela risarcitoria, a fronte di una generalizzata risarcibilità del danno patrimoniale;
- b) il risarcimento del danno non patrimoniale è ammesso in presenza di un fatto reato, di altre previsioni normative espresse nonché al cospetto della lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente tutelato (in quest'ultimo caso sempre che la lesione sia seria e il danno sia grave);
- c) nel quadro della bipolarità, all'interno del segmento non patrimoniale scompaiono, per rimanere quali mere sintesi descrittive, le diverse categorie fino ad oggi comunemente liquidate sulla base del sistema determinato dai formanti della dottrina e della giurisprudenza;
- d) il pregiudizio di carattere morale non può intendersi solo come sofferenza transitoria, ma deve estendersi in tutta la sua dimensione spaziale e temporale sino a ricomprendere anche quella derivante da non poter più fare;
- e) il sistema di liquidazione del danno non patrimoniale dovrà essere calibrato in funzione di una attenta personalizzazione, al fine di conseguire il risultato della riparazione integrale, evitando di incorrere in duplicazioni;

f) il danno non patrimoniale deve essere sempre inteso come conseguenza e come tale non può essere configurato come *in re ipsa*, dovendo sempre essere oggetto di prova anche a mezzo presunzioni.

1) Pregiudizio di natura biologica (vedi tabella allegata).

A partire dal 2003 il risarcimento per la lesione alla salute è stato riportato nell'alveo dell'art. 2059 c.c., ciononostante sul piano della tecnica liquidatoria si è continuato pacificamente ad applicare il sistema delle tabelle elaborate a livello distrettuale.

Questo si è verificato anche a livello di prassi del tribunale di Venezia, che rappresenta una evoluzione della esperienza applicativa della prima tabella del triveneto del 1999.

Al riguardo anche in ambito r.c.a., in attesa del varo della tabella unica nazionale per le lesioni non lievi, può continuare a farsi applicazione del sistema in uso.

Quanto al pregiudizio di carattere temporaneo, appare corretto un incremento, che renda al liquidazione in linea con altre Tabelle di riferimento, portandolo ad € 80,00.

I valori tabellari per la riduzione permanente della validità psicofisica sono stati aggiornati sulla base di un tasso complessivo del 3 %, compreso tra il tasso di rifinanziamento BCE e la variazione degli indici istat FOI.

Detti valori tabellari, espressivi non soltanto del profilo statico, ma anche di quello relazionale di base, potranno essere incrementati percentualmente in funzione della specificità del caso trattato (particolare incidenza su specifici aspetti relazionali, che trascendano i comuni riflessi negativi sulla possibilità di locomozione, svolgimento di pratiche sportive o ricreative), ovvero in funzione della particolare incidenza sulla capacità lavorativa generica in termini di ricorso incrementale alle energie lavorative con conseguente accelerazione dell'effetto usurante.

Non si ritiene al riguardo, al fine di non ingenerare confusione con quanto previsto dall'art. 138, comma 3, D.Lgs. 209/2005, di indicare una percentuale di

adeguamento in misura rigida, ritenendosi che il giudice, nelle controversie diverse da quelle relative ai sinistri stradali, non sia vincolato dai limiti previsti dal codice delle assicurazioni private.

2) Pregiudizio di carattere morale in parallelo con lesioni della validità psicofisica

Dovendo le tabelle assolvere ad una funzione di prevedibilità delle decisioni, al fine incentivare il ricorso a conciliazioni stragiudiziali, la liquidazione del pregiudizio morale con riferimento alle ipotesi statisticamente prevalenti (danni da circolazione stradale e da cose in custodia, compresi i beni demaniali), rispetto alle quali sono maggiormente avvertite le indicate finalità, avverrà sulla base del criterio già da anni applicato a livello giurisprudenziale (percentuale sul coacervo del biologico temporaneo e permanente), ma cercando di rispondere alle indicazioni derivanti dalle Sezioni unite.

In questo contesto, si ritiene che la consueta parametrizzazione sulla componente biologica (temporanea sommata alla permanente) può essere mantenuta nei termini già espressi dalla precedente Tabella:

- per le menomazioni fino al 9% la percentuale di incremento per la componente sofferenza sarà fino al 20%, assumendo, salvo diversa e più puntuale allegazione, sempre da riscontrare a mezzo C.T.U., una proporzionalità tra ambito della perdita della validità psicofisica e misura della sofferenza;
- per le menomazioni dal 10% in poi la percentuale di incremento per la componente sofferenza sarà incrementabile fino al 100% sulla base di specifiche ed allegate, oltre che scientificamente corroborate, allegazioni. Al riguardo il consulente d'ufficio dovrà essere sempre più chiamato a corroborare il profilo della sofferenza empirica sulla base di una specifica indicazione in ordine al livello raggiunto per intensità e durata anche con riferimento al tipo di evento. In ogni caso al fine di individuare la

percentuale di adeguamento, se ritenuta applicabile, si dovrà tenere conto anche dei parametri illustrati al punto seguente.

3) Pregiudizio di natura non patrimoniale svincolato dalla lesione della salute.

In tali evenienze la liquidazione avverrà indicativamente sulla base del rilievo della posizione soggettiva lesa, della gravità della lesione, dell'incidenza sulla dignità della persona e della natura della condotta del soggetto danneggiante, valorizzando in particolare l'intensità dell'elemento psichico, la finalità dell'agire e l'eventuale lucro conseguito.

4) Pregiudizio derivante da perdita di congiunto.

Sul punto, considerata l'entità degli importi previsti e l'ampia possibilità di liquidazione flessibilizzata, non si è ritenuto di dover operare alcun adeguamento nei termini percentuali sopra esposti, posto che ciò avrebbe significato una variazione di tipo puramente nominale.

Si confermano, pertanto, i valori già in vigore secondo la griglia che segue.

Detti valori sono suscettibili di incremento fino al 100% al cospetto dei consueti parametri utilizzati per la concreta ponderazione del danno (età della vittima~ età del sopravvissuto~ convivenza~ estensione del nucleo familiare).

Criteri questi ultimi che possono orientare verso una più calibrata liquidazione del danno, non potendosi escludere, salvo poi regolare forme di interferenza con il pregiudizio psichico, il ricorso ad una consulenza in grado di esprimere in termini scientificamente verificabili l'incidenza sulla qualità della vita del soggetto sopravvissuto.

TABELLA

Coppia di genitori (anche se divorziati)	€ 110.000
Genitore singolo	€ 170.000

Figli, considerando: età , convivenza, elemento affettivo, situazioni di famiglia, sopravvivenza dell'altro genitore)	€ 130.000
Coniuge convivente o stabile convivente di fatto	€ 170.000
Coniuge separato	Valutazione di volta in volta, tenuto conto della presenza di figli, della durata del matrimonio, della qualità del rapporto successivamente alla separazione, della mancanza di nuove nozze
Fratello, tenuto conto dell'età, del numero dei fratelli, della convivenza, della qualità del rapporto	€ 36.000
Nonno per la perdita del nipote (convivenza, livello di frequentazione, ruolo svolto nella crescita e nell'educazione)	€ 25.000

Detti valori troveranno flessibile applicazione, ove non ritenuto praticabile il ricorso ad altri parametri (quale il costo opportunità, ossia il costo per la rinuncia allo svolgimento di attività reddituali), anche in caso di alterazione del rapporto parentale per le lesioni gravi causate ad un congiunto, ove il danno consista nell'appesantimento del ruolo familiare per la necessità di prestare assistenza ad un familiare ovvero ad altro soggetto stabilmente convivente.

Tabella aggiornata a maggio 2013

Percentuale d'invalidità	VALORE DEL PUNTO DI INVALIDITÀ* (IN EURO) PER CLASSI DI ETÀ* - aggiornato al mese di maggio 2013																	66 - 70	71 - 75	76 - 80
	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65							
1 - 3	1844,08	1830,77	1816,80	1800,83	1782,86	1761,56	1655,08	1626,47	1594,53	1555,93	1428,82	1376,91	1318,34	1251,79	1179,26	1104,05				
4 - 6	1959,88	1879,35	1863,38	1846,75	1826,78	1804,82	1697,01	1667,73	1633,78	1594,53	1465,42	1412,84	1352,28	1285,06	1211,20	1134,67				
7 - 9	2108,29	2092,31	2073,68	2054,38	1999,14	1974,52	1913,96	1832,10	1795,51	1753,58	1672,39	1617,14	1504,68	1350,95	1275,09	1196,55				
10 - 12	2412,13	2392,16	2371,48	2348,76	2272,30	2244,06	2196,54	2143,51	2104,24	2024,35	1954,77	1894,85	1776,38	1666,87	1551,15	1467,12				
13 - 15	2481,70	2461,04	2438,30	2413,51	2334,98	2306,06	2255,77	2201,35	2160,04	2078,07	2007,12	1945,82	1825,28	1713,70	1596,61	1511,19				
16 - 20	2756,52	2733,10	2707,61	2680,75	2557,46	2525,09	2456,22	2399,04	2365,65	2270,93	2180,70	2116,64	1994,03	1863,16	1726,09	1637,93				
21 - 25	2873,62	2847,44	2819,20	2789,58	2662,84	2627,72	2555,39	2496,16	2449,32	2361,84	2268,17	2201,35	2076,31	1941,69	1801,86	1710,94				
26 - 30	3249,69	3219,39	3187,01	3152,57	3025,14	2984,51	2905,98	2839,86	2785,44	2676,62	2573,30	2495,47	2348,76	2201,35	2046,38	1940,31				
31 - 35	3625,76	3591,33	3554,83	3515,57	3387,45	3341,99	3257,27	3184,26	3122,27	2992,08	2879,12	2790,27	2622,21	2461,04	2291,59	2170,37				
36 - 40	4096,21	4058,33	4019,06	3977,05	3811,05	3762,83	3614,75	3538,98	3473,54	3315,13	3198,72	3107,11	2910,81	2746,19	2539,55	2415,57				
41 - 45	4213,31	4172,67	4129,96	4085,19	3917,13	3865,46	3714,62	3635,41	3567,22	3406,05	3286,89	3191,83	2992,08	2825,40	2615,32	2487,90				
46 - 50	4330,39	4287,00	4241,55	4193,32	4021,82	3967,41	3813,81	3731,85	3660,90	3496,28	3374,37	3276,55	3074,05	2903,92	2691,08	2560,91				
51 - 55	4760,20	4713,36	4663,77	4613,48	4436,78	4376,54	4222,26	4134,78	4056,95	3880,63	3749,75	3639,55	3433,59	3233,84	3005,17	2861,21				
56 - 60	5190,00	5139,73	5086,68	5033,64	4850,43	4786,37	4630,71	4537,73	4453,00	4264,96	4125,83	4002,53	3793,83	3565,84	3319,26	3162,21				
61 - 65	5266,46	5214,12	5159,01	5101,15	4919,31	4853,18	4696,14	4600,41	4514,30	4324,20	4182,99	4064,53	3847,55	3617,50	3368,85	3209,74				
66 - 70	5327,07	5266,46	5216,18	5156,94	4973,72	4906,22	4747,11	4649,99	4562,52	4371,04	4228,46	4108,61	3889,58	3658,14	3408,11	3247,63				
71 - 75	5811,98	5756,88	5699,02	5639,09	5307,78	5238,90	5079,11	4825,64	4736,78	4552,88	4357,25	4236,73	4008,04	3775,24	3532,78	3370,91				
76 - 80	6104,71	6046,85	5985,55	5921,49	5595,37	5510,98	5343,60	5092,55	4983,37	4786,37	4576,98	4439,22	4190,58	3935,73	3668,47	3481,12				
81 - 85	6127,43	6068,89	6006,91	5942,15	5605,34	5530,27	5362,88	5100,46	5001,28	4804,28	4594,20	4455,76	4206,41	3950,88	3682,94	3496,28				
86 - 90	6141,22	6082,66	6020,88	5955,24	5617,73	5542,66	5374,59	5112,17	5012,29	4814,61	4604,53	4466,78	4216,06	3960,52	3692,58	3504,54				
91 - 95	6149,48	6090,25	6027,56	5962,14	5624,63	5549,55	5381,49	5119,06	5018,49	4820,82	4610,04	4471,60	4221,56	3965,34	3697,41	3509,36				
96 - 100	6153,61	6093,69	6031,70	5966,26	5628,76	5552,89	5384,93	5121,82	5021,94	4824,26	4613,46	4474,35	4224,32	3968,09	3700,15	3511,43				

Tabella aggiornata a maggio 2011

Percentuale d'invalidità	VALORE DEL PUNTO DI INVALIDITÀ (IN EURO) PER CLASSI DI ETÀ - aggiornato al mese di maggio 2011															
	1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80
1-3	1790,37	1777,45	1763,88	1748,38	1730,93	1715,25	1606,88	1578,10	1548,08	1510,61	1387,20	1336,80	1279,94	1215,33	1144,91	1071,89
4-6	1902,80	1824,62	1809,11	1792,96	1773,57	1752,25	1647,58	1619,15	1586,20	1548,08	1423,78	1371,69	1312,90	1247,63	1175,92	1101,62
7-9	2045,88	2031,37	2013,28	1994,55	1940,91	1917,01	1858,21	1778,74	1743,21	1702,50	1623,68	1570,04	1480,86	1311,61	1237,95	1161,70
10-12	2341,87	2322,48	2302,42	2280,34	2206,12	2178,70	2132,56	2081,07	2042,95	1965,38	1897,84	1839,66	1724,64	1618,32	1505,97	1424,39
13-15	2409,42	2389,35	2367,28	2343,21	2266,97	2238,89	2190,07	2137,24	2097,12	2017,54	1948,66	1889,15	1772,12	1663,78	1550,11	1467,18
16-20	2678,23	2653,49	2628,75	2602,67	2482,97	2451,55	2384,68	2329,16	2287,04	2204,78	2117,19	2054,99	1935,95	1808,89	1675,82	1590,22
21-25	2789,92	2764,50	2737,09	2708,33	2585,29	2551,19	2480,97	2423,45	2377,98	2293,05	2202,11	2137,24	2014,87	1885,13	1749,38	1661,11
26-30	3155,04	3125,62	3094,19	3060,75	2937,03	2897,58	2821,34	2757,15	2704,31	2598,66	2498,35	2422,79	2280,34	2137,24	1986,77	1883,79
31-35	3520,16	3486,72	3451,29	3413,17	3288,79	3244,65	3162,39	3091,51	3031,33	2904,94	2795,26	2709,00	2545,83	2389,35	2224,85	2107,15
36-40	3976,90	3940,13	3902,00	3861,21	3700,05	3653,23	3509,46	3435,90	3372,37	3218,57	3105,56	3016,81	2826,03	2686,20	2465,58	2345,21
41-45	4090,59	4051,14	4009,67	3966,21	3803,03	3752,88	3606,43	3529,53	3463,32	3306,84	3191,15	3098,87	2904,94	2743,10	2539,14	2415,43
46-50	4204,26	4162,14	4118,01	4071,19	3904,68	3851,85	3702,73	3623,15	3554,27	3394,45	3276,08	3181,12	2984,51	2819,34	2612,70	2486,32
51-55	4821,55	4576,07	4527,93	4479,11	4306,58	4249,07	4099,28	4014,35	3936,79	3767,60	3640,54	3533,54	3333,58	3139,65	2917,64	2777,88
56-60	5038,83	4990,02	4938,53	4887,03	4709,15	4648,96	4495,83	4405,56	4323,31	4140,73	4005,06	3885,95	3683,33	3461,98	3222,58	3070,11
61-65	5113,07	5062,25	5008,75	4952,57	4776,03	4711,83	4559,36	4466,41	4382,82	4198,25	4061,16	3946,14	3735,48	3512,14	3270,73	3116,25
66-70	5171,91	5113,07	5064,25	5006,74	4828,66	4763,32	4608,95	4514,56	4429,63	4243,73	4100,30	3988,95	3776,29	3551,59	3308,84	3153,04
71-75	5642,70	5589,20	5533,02	5474,85	5153,18	5086,31	4931,17	4865,08	4798,81	4420,27	4230,34	4113,93	3891,31	3685,28	3429,89	3272,73
76-80	5925,90	5870,72	5811,21	5749,02	5422,69	5350,46	5187,96	4934,51	4838,22	4848,96	4443,67	4309,82	4088,52	3821,10	3561,62	3379,73
81-85	5948,96	5932,13	5831,95	5769,08	5442,08	5369,19	5206,68	4951,90	4855,61	4664,35	4460,38	4325,98	4083,90	3835,81	3575,67	3394,45
86-90	5962,35	5905,50	5845,32	5781,79	5454,11	5381,22	5218,05	4963,27	4866,31	4674,38	4470,42	4336,68	4093,26	3845,16	3585,03	3402,47
91-95	5970,37	5912,86	5852,00	5792,48	5460,80	5387,91	5224,74	4969,98	4872,32	4680,41	4475,77	4341,36	4088,61	3849,84	3589,72	3407,15
96-100	5974,38	5916,20	5856,01	5792,48	5464,82	5391,25	5228,08	4972,64	4875,67	4683,75	4479,11	4344,03	4101,28	3852,52	3592,38	3409,16